



COMPARTECIPE UNIONE
COMUNI ALTO BIFERNO

COMUNE DI ORATINO

C.A.P. 86010 - Piazza R. Rogati, 3 tel 0874 38132 fax 0874 38187 - E-mail comune@oratino.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI L. R. N. 26 DEL 25/05/1990.

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 22/06/2005)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune, di norma, vengono gestiti direttamente dal Comune stesso. Al mantenimento di essi provvede direttamente il Comune, con parte dei proventi derivanti dal suo uso con fondi propri e con contribuzione Regionale e Statale. Ove ritenuto opportuno e necessario potranno essere dati in concessione a società sportive, associazioni, gruppi amatoriali o privati mediante apposita convenzione da stipularsi con l'Ente e comunque, l'uso degli stessi sarà regolato dal presente regolamento.

Art. 2

Gli impianti sportivi sono destinati in prevalenza alle attività sportive e sono concessi a Società sportive, Enti, associazioni, gruppi amatoriali o singoli residenti in loco o anche a società e singoli non residenti in loco.

Art. 3

Le domande di concessione dovranno essere indirizzate al Sindaco. Al loro esame provvede il Responsabile del Servizio, mentre all'atto di concessione la Giunta Comunale.

Art. 4

Gli impianti sportivi potranno essere concessi gratuitamente per manifestazioni di interesse generale, di beneficenza e per attività scolastiche sempre che si prestino a tale tipo di attività.

Art. 5

Per la concessione degli impianti ai soggetti suddetti è dovuto un canone annuo o giornaliero.

Art. 6

La tassa di concessione per l'uso degli impianti utilizzarti, sia giornaliera che annua è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 7

Ciascun concessionario o utilizzatore è personalmente responsabile, verso il Comune, per ogni danno di qualsiasi natura arrecata agli impianti nel corso del loro utilizzo, sia se imputabili ad essi personalmente, o se prodotto da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose, contenute negli impianti,

I concessionari medesimi o i rappresentanti delle società concessionarie esonerano il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possono in qualsiasi momento verificarsi, all'interno degli impianti.

Art. 8

Ai concessionari o ai rappresentanti delle società viene consegnato l'impianto sportivo richiesto e sarà di ciò redatto apposito verbale.

Art. 9

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ad altri usi degli impianti sportivi.

Art. 10

Nella domanda di concessione diretta al Sindaco, di cui all'art.3 del presente regolamento, dovrà essere fatta, dai richiedenti, esplicita dichiarazione di assunzione totale di responsabilità.

Art. 11

I concessionari hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguarda a quelle in materia di sicurezza e di pubblici spettacoli.

Art.12

Le tariffe previste dagli artt.5 e 6 dovranno essere versate sul conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria Comunale, entro il primo mese dell'anno di riferimento per le concessioni annuali.

Art.13

In tutti i casi, è carico dei concessionari qualsiasi spesa per tasse od altro, inerente l'organizzazione e lo svolgimento di gare o manifestazioni assoggettate a tributi sia comunali che statali.

Art.14

Durante lo svolgimento di gare o manifestazioni è permesso, negli impianti sportivi comunali, spaccio di bevande non alcoliche e cibarie, purché gli esercenti siano in possesso di regolare autorizzazione e sia esibito

prezziario delle consumazioni. Il prezziario dovrà essere esposto nel luogo di vendita e in modo ben visibile.

Art. 15

gli impianti sportivi comunali potranno essere concessi, in relazione alla loro capacità ricettiva ed eccezionalmente, per manifestazioni di natura diversa da quelle sportive, quali ad esempio: concerti musicali, ritrovi folcloristici, mostre ecc... In tutti questi casi l'Amministrazione Comunale si riserverà di valutare la richiesta e di concedere o meno l'uso dell'impianto, d'intesa con eventuali concessionari.

Nel caso di avvenuta concessione, l'importo da versare, da parte del richiedente, è stabilito in € 100,00, per ogni giorno, e dovrà essere versato prima della concessione.

Art. 16

La vigilanza degli impianti sportivi comunali è affidata in generale al personale del Comune e verrà esercitata in modo da verificare, in particolare, gli eventuali danni agli stessi arrecati dagli utilizzatori sui quali graveranno le responsabilità previste dall'art. 7 e che saranno obbligati alla rimessa in pristina delle cose danneggiate.

La vigilanza spetterà alle associazioni, società, ecc. nel caso in cui l'impianto sia stato dato in concessione. In ogni caso il Comune si riserva verifiche ed ispezioni.

Art. 17

Il personale comunale, all'uopo incaricato, provvederà ad eseguire il periodico servizio di manutenzione e pulizia degli impianti e curerà che i recinti e quant'altro necessario, per un buon utilizzo degli impianti, sia sempre in ottimo stato per consentirne la fruizione da parte degli utenti e la corretta conservazione degli stessi.

Gli obblighi di cui sopra spettano al concessionario nel caso in cui l'impianto sia da esso gestito. Non sono consentite modifiche agli impianti di qualsivoglia natura senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune in caso di concessione.

Art. 18

Il concessionario che contravverrà alle disposizioni del presente regolamento sarà passibile di sanzioni amministrative di Euro da 100,00 a 500,00 da versare con le modalità dell'art. 12, oltre all'eventuale denuncia, ove il caso costituisca fatto penalmente rilevante. In caso di danneggiamento sarà inoltre tenuto al ripristino dei beni pubblici danneggiati.

Ove le inosservanze del presente regolamento siano reiterate, l'eventuale concessione sarà revocata con atto unilaterale insindacabile.

Art. 19

Il presente regolamento entrerà in vigore a mente dell'art. 21 dello Statuto Comunale, ad esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione e ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio Comunale.